

Dalla UIF schemi di comportamenti anomali nei mercati "over the counter"

Richiesta più attenzione per tali sedi di negoziazione di titoli rispetto al rischio di riciclaggio

/ Maurizio MEOLI

Nell'ambito dei c.d. mercati "over the counter" – sedi di negoziazione di titoli diverse dai mercati regolamentati o dai sistemi multilaterali di negoziazione rispetto ai quali sia il Moneyval che il GAFI hanno richiesto una maggiore attenzione rispetto ai mercati regolamentati – sono emerse operatività potenzialmente anomale relativamente al rischio di **riciclaggio** che hanno indotto la UIF a predisporre nuovi schemi rappresentativi di comportamenti anomali ex [art. 6](#) comma 7 lett. b) del DLgs. 231/2007.

In particolare – posto che in tale ambito gli intermediari residenti possono assumere il ruolo di controparte in operazioni di compravendita di strumenti finanziari (in conto proprio o per conto di terzi) ovvero di prestatori del servizio di compensazione (attraverso conti intestati a società estere di intermediazione mobiliare sui quali transitano le operazioni di regolamento connesse con le compravendite in strumenti concluse da tali ultime società) – sono emerse operatività potenzialmente anomale riconducibili a: movimentazioni poste in essere dalla clientela al fine di **trasferire all'estero** fondi di pertinenza, ovvero, nei casi più gravi, di disponibilità sottratte mediante artifici o raggiri a terzi (tra cui enti pubblici, fondazioni o enti morali); comportamenti infedeli dei dipendenti degli intermediari in danno delle società di appartenenza o della relativa clientela (fenomeno collegato con il conseguimento, da parte delle società estere, di margini insolitamente elevati di guadagno).

Le analisi condotte hanno consentito l'individuazione di alcuni indici di queste anomale operatività che assumono rilevanza ai fini della collaborazione attiva richiesta agli intermediari.

Dal punto di vista **oggettivo**, in linea generale, è emerso che le transazioni anomale sono state poste in essere con società estere aventi talune caratteristiche ricorrenti in termini di area geografica di appartenenza o di operatività prevalente, nonché di assetti proprietari e di regime di controllo. In particolare, sono elencati, tra gli altri, i seguenti fattori di **rischio**: il fatto che la società estera di intermediazione mobiliare abbia sede, succursali o operatività prevalenti in Paesi o territori non compresi in quelli a regime antiriciclaggio equivalente ex DM [10 aprile 2015](#), o indicati da GAFI e OCSE come esposti a rischio di riciclaggio, o non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale o con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di contrasto al riciclaggio; l'assenza, nel Paese in cui la società estera di intermediazione mobiliare abbia sede o succursali operative, di un adeguato regi-

me di vigilanza; la presenza tra soci, amministratori o trader di soggetti di nazionalità o origine italiana in mancanza di un giustificabile legame con il Paese estero dove la società ha sede od opera; la presenza nel capitale sociale di fiduciarie o trust.

Dal punto di vista **oggettivo**, invece, rileva, in linea generale, l'attività di intermediazione in strumenti finanziari illiquidi, con un volume ridotto di emissioni e, a volte, con cedole aventi strutture di indicizzazione complesse. Spesso, inoltre, è emersa la circostanza che controparte delle operazioni fosse un ente pubblico.

In particolare, tra i fattori oggettivi di rischio si indicano: transazioni di strumenti finanziari che presentano margini eccezionalmente elevati tra prezzi di acquisto e di vendita, eseguite con controparti ricorrenti nella stessa giornata o in date molto ravvicinate; molteplici operazioni di acquisto e vendita su uno o più titoli in cui le transazioni, che singolarmente considerate si chiudono in perdita, sono sistematicamente compensate da altre in forte guadagno, con un risultato netto complessivo a fine giornata sempre positivo (e spesso a cifra tonda); operazioni ripetute e concentrate con una **stessa controparte** o con controparti ricorrenti anche per differenziali di prezzi contenuti, ma su volumi complessivamente significativi.

Figurano anche i seguenti fattori: regolamento di compravendite "over the counter" di titoli quotati in mercati regolamentati, ma a prezzi notevolmente differenti da quelli determinati in detti mercati; interposizione apparentemente non giustificata delle società estere di intermediazione mobiliare in fase di collocamento di strumenti finanziari tra banca acquirente e banca capofila che dirige e coordina il consorzio di collocamento; ripetute richieste ad un intermediario residente di interporre, senza plausibili giustificazioni, in una compravendita tra la società estera e la sua controparte che hanno autonomamente raggiunto un accordo; **trasferimento sistematico** (costante e unidirezionale) di fondi di importo significativo, derivanti dalle attività di intermediazione, mediante bonifici su conti accesi presso intermediari esteri (del Paese di origine della società estera o di Paesi a rischio).

Resta fermo, comunque, che, per la segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio, da un lato, non è necessario che ricorrano tutti i comportamenti descritti e, dall'altro, che la mera ricorrenza di singoli comportamenti non è motivo di per sé sufficiente per procedervi. Rileva, cioè, pur sempre una propria **valutazione** che dovrà condurre, eventualmente, ad una SOS tempestiva e, ove possibile, antecedente alle operazioni.